

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- l'art. 19 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare i commi 1 e 2 che prevedono l'istituzione dell'Albo generale delle associazioni per la partecipazione al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali;
- l'art. 42, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa che stabilisce che l'Ufficio di presidenza compila l'Albo generale delle associazioni previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto.

Viste:

- la deliberazione assembleare 28 novembre 2007, n. 145, recante "Protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all'Albo generale di cui all'art. 19 dello Statuto";
- la deliberazione assembleare 28 novembre 2007, n. 146, recante "Istituzione dell'Albo generale delle associazioni previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto".

Viste inoltre:

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 42 del 25 giugno 2020, che ha dato avvio alla procedura di iscrizione all'Albo generale delle associazioni per la XI legislatura;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 63 del 29 ottobre 2020, con la quale è stato compilato l'Albo generale delle associazioni, articolato in sezioni corrispondenti alle competenze delle Commissioni assembleari, secondo quanto disposto dalla deliberazione assembleare n. 9 del 27 marzo 2020, recante "Istituzione delle Commissioni permanenti per la XI legislatura (artt. 38 e 41 dello Statuto; articolo 7 del Regolamento interno)", comprendente complessivamente n. 365 associazioni;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 10 giugno 2021, recante "Aggiornamento, al 31 maggio 2021, dell'Albo generale delle associazioni - XI Legislatura", comprendente complessivamente n. 376 associazioni;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 9 dicembre 2021, recante "Aggiornamento, al 30 novembre 2021,

dell'Albo generale delle associazioni - XI Legislatura", comprendente complessivamente n. 377 associazioni.

Considerato che:

- la deliberazione assembleare n. 146 del 2007 prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo ogni sei mesi, tenuto conto delle richieste di iscrizione pervenute entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- le associazioni richiedenti, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione, devono attendere l'aggiornamento semestrale al fine di risultare iscritte all'Albo e potere, dunque, prendere parte alle procedure di partecipazione;
- l'attuale procedura di aggiornamento dell'Albo, dunque, non consente l'iscrizione delle associazioni richiedenti in tempi celeri;

Ritenuto che:

- al fine di rendere più agevole la procedura di iscrizione da parte delle associazioni, di consentirne l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno, in tempi celeri e senza dovere attendere l'aggiornamento semestrale, è opportuno procedere alla revisione della procedura di aggiornamento periodico dell'Albo, modificando la delibera assembleare n. 146 del 2007;
- al fine di semplificare la consultazione del testo e di renderne più agevole la comprensione, è opportuno approvare integralmente il nuovo testo della delibera 146 con le modifiche di seguito riportate:

a) pag. 3, V capoverso, si modifica il testo con il seguente:
"Le richieste di iscrizione successive alla prima compilazione dell'albo sono presentate **in qualsiasi momento**. L'iscrizione è disposta **con delibera dell'Ufficio di presidenza** entro i trenta giorni successivi **alla presentazione della richiesta**, salvo che il termine non sia sospeso per integrare la documentazione richiesta. **Il diniego di iscrizione** per mancanza dei requisiti è comunicato entro lo stesso termine.";

- b) pag. 4, I capoverso, si sostituisce il testo con il seguente: "La cancellazione dall'Albo delle associazioni per loro richiesta o per perdita dei requisiti è disposta con le medesime modalità e i medesimi termini del procedimento di iscrizione."

Visti i pareri allegati al presente atto.

A voti unanimi

DELIBERA

di proporre all'Assemblea legislativa di approvare il seguente nuovo testo della delibera assembleare n. 146 del 2007 recante "Istituzione dell'albo generale delle associazioni previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto", coordinato con le modifiche di cui sopra.

"ISTITUZIONE DELL'ALBO GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTO DALL'ART. 19, COMMA 2, DELLO STATUTO"

Art. 1

Definizione

1. In attuazione dell'art. 19 dello statuto e al fine di garantire la massima trasparenza e conoscenza circa l'identità e l'attività di coloro che partecipano al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, è istituito l'albo generale delle associazioni.
2. L'albo è suddiviso in sezioni corrispondenti alle competenze delle Commissioni assembleari.

Art. 2

Soggetti

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo generale sono considerate "associazioni" tutte le organizzazioni costituite con atto scritto, secondo i requisiti dell'art. 16 del codice civile, che operino nel territorio regionale per perseguire finalità d'interesse generale, esplicitate nello statuto.

Art. 3

Prerogative

1. Le associazioni iscritte all'albo generale sono interlocutori delle Commissioni assembleari. Esse possono partecipare alle diverse forme di consultazione previste dal regolamento interno dell'Assemblea, secondo le modalità del protocollo di consultazione, e sono convocate dalle Commissioni assembleari.
2. Con la richiesta di iscrizione all'albo le associazioni aderiscono ai principi ed alle modalità di consultazione previsti e regolati nel protocollo di consultazione di cui all'art. 19, comma 2, dello statuto, parte integrante del regolamento interno dell'Assemblea.
3. Le associazioni iscritte all'albo possono far pervenire al Presidente della Commissione cui sono abbinatae osservazioni, proposte e richieste di essere ascoltate su temi attinenti alle competenze della Commissione. Le osservazioni e le proposte sono inviate dal Presidente della Commissione a tutti i commissari; le richieste di essere ascoltate sono esaminate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, che determina tempi e modalità dell'incontro.

Art. 4

Procedure e condizioni per l'iscrizione

1. La tenuta dell'albo è a cura dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che lo pubblica sul sito dell'Assemblea.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del regolamento interno dell'Assemblea, entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura e in sede di prima applicazione dall'approvazione del presente documento, l'Ufficio di presidenza compila l'albo generale delle associazioni. A tal fine pubblicizza, tramite il proprio sito e altre forme di comunicazione, la costituzione dell'albo.
3. Le richieste debbono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Assemblea dell'avvio della procedura di iscrizione. La domanda di iscrizione, rivolta al Presidente dell'Assemblea dal legale rappresentate dell'associazione, deve indicare le sezioni dell'albo alle quali l'associazione, in rapporto con le proprie finalità sociali, chiede di essere abbinata e deve contenere in allegato lo statuto. Le richieste di iscrizione successive alla prima compilazione dell'albo sono presentate in qualsiasi momento. L'iscrizione è disposta con delibera dell'Ufficio di presidenza entro i trenta giorni successivi alla presentazione della richiesta, salvo che il termine non sia sospeso per integrare la documentazione richiesta. Il diniego di iscrizione per mancanza dei requisiti è comunicato entro lo stesso termine.

Art. 5

Comunicazioni, cancellazione, richiesta di riesame

1. Le associazioni comunicano all'Ufficio di presidenza le variazioni dello statuto, del legale rappresentante e dei propri recapiti entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. La cancellazione dall'Albo delle associazioni per loro richiesta o per perdita dei requisiti è disposta con le medesime modalità e i medesimi termini del procedimento di iscrizione. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, prima della formale adozione del provvedimento di cancellazione o di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, ne comunica all'associazione interessata i motivi. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associazione interessata ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.